MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, SULLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 28

Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973

Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna. Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

Versione in vigore dal 1 aprile 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Estremi	Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Titolo	II — Gestione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-27-luglio-1967-n-658-sulla-previdenza/art-28-determinazione-delle-annualita-di-ammortamento-del-disavanzo-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it